PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Art. 2

Trasformazione di passività onerose

A favore degli imprenditori agricoli le cui aziende abbiano riportato gravi danni alle strutture o alle produzioni nel quinquennio 1964-1969 per effetto di eccezionali avversita' atmosferiche o di eccezionali calamita' naturali, possono essere concessi mutui con ammortamento fino a 20 anni, alle condizioni previste dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la trasformazione di passivita' onerose derivanti da esposizioni debitorie per mutui o prestiti a breve o medio termine. I mutui possono essere concessi per importo non superiore all'ammontare dell'esposizione complessiva risultante dai rapporti bancari. Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per la trasformazione di passivita' onerose di cui al precedente comma, e' autorizzato il limite di impegno di lire 1500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1969.

Versione in vigore dal 2 ottobre 1969, non più in vigore dal 30 novembre 1969 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore delle aziende agricole danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche
Estremi	Decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-delle-aziende-agricole-danneggiate-da-calamita/art-2-trasformazione-di-passivita-onerose/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it